

- 2- della gravità dell'handicap, che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della Legge 104/92, da allegare alla domanda;
- 3- di un dettagliato e personalizzato piano di intervento – firmato dal Comune, dalla ASL e dall'utente o esercente la potestà – e dei relativi e analitici costi previsti;
- 4- della situazione socio - economico - familiare;

Per i progetti di interventi di aiuto personale di cui ai punti 1) 2) e 3) delle finalità riguardanti più utenti, gli enti locali proponenti dovranno definire una graduatoria degli utenti stessi elaborata in base alla situazione di bisogno inerente la disabilità dei destinatari (sulla scorta degli elementi suddetti) e a quella socio-economico-familiare degli stessi, tenendo presente che per la situazione familiare si dovranno considerare:

- la distanza chilometrica della residenza dell'utente dal Centro di accoglienza o dai servizi più vicini;
- l'eventuale assenza di conviventi, o la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;

La situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti (D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221 - D.P.C.M. 21/7/1999 n. 305 - D.P.C.M. 29/7/1999 riguardante il D.Lgs 31/3/98, n. 109).

- d) la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;
- e) l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;
- f) l'esplicita adesione e la partecipazione alla progettazione degli interventi di cui ai punti 1) 2) e 3) delle finalità da parte delle A.S.L. di competenza, in ossequio al principio della necessaria integrazione socio-sanitaria ribadita dal piano socio assistenziale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 591 del 1 dicembre 1999, nonché la partecipazione anche alla realizzazione e gestione delle attività relativamente ai centri diurni socio - riabilitativi e ai servizi di accoglienza (di cui al punto 4 delle finalità) previa sottoscrizione di appositi accordi formali;
- g) l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;
- h) le modalità previste per la gestione dei servizi;
- i) l'indicazione della eventuale adesione e partecipazione allo svolgimento dei servizi da parte delle categorie elencate dall'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92, nell'intesa che le persone che prestano attività di aiuto personale devono avere o deve essere loro fornita una adeguata formazione specifica;
- l) l'indicazione del costo del progetto, suddiviso fra gli elementi che lo compongono, e dei relativi mezzi di finanziamento previsti. Tale requisito è diretto ad ottenere una previsione analitica dei fattori di costo, piuttosto che un dato cumulativo delle spese, al fine di verificare la congruità del contributo richiesto in relazione agli interventi finanziabili.
- m) la determinazione dell'ammontare massimo del costo e/o del contributo previsto per utente per gli interventi di aiuto alle persone indicati nei primi tre punti delle finalità;
- n) l'eventuale partecipazione, espressa in misura percentuale, degli enti locali richiedenti alla copertura dei costi previsti con fondi dei propri bilanci;
- o) l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente notizie circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguenti, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62, della legge regionale n. 38/96.

Per una valutazione dei servizi attivati sia dal punto di vista qualitativo – obiettivi individuati, risultati raggiunti, grado di soddisfazione degli utenti – che quantitativo – attraverso il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, i programmi devono prevedere una verifica puntuale delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Tale